



COMUNE DI MORETTA

Originale

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

**PIANO REGOLATORE COMUNALE - ADOZIONE VARIANTE
PARZIALE N. 24**

L'anno duemilaventi addì sette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nel Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Si
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Si
3. Millone Manuela - Consigliere	Si
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Si
5. Daniele Franco - Consigliere	Si
6. Bonelli Selene - Consigliere	Si
7. Bergesio Franca - Consigliere	Si
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Si
9. Alessò Michele Francesco - Consigliere	Si
10. Bollati Elena - Consigliere	Si
11. Groppo Giulio - Consigliere	Si
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Si
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Si
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID 19 il Consiglio Comunale di Moretta si riunisce, ai sensi dell'art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti e mascherine) che di distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto con l'ausilio della Croce Rossa di Moretta, alla misurazione della temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.

Oggetto: Piano Regolatore Comunale – Adozione Variante parziale n. 24

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale n.24 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Prende la parola il Vice Sindaco Sig.ra Emanuela Bussi la quale dichiara di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione del presente provvedimento.

Il Sindaco ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“ Tutela ed uso del suolo ”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016;
 - n.22 approvata con delibera del C.C. n.29 del 07.06.2017;
 - n.23 approvata con delibera del C.C. n.51 del 12.11.2018.

Il Sindaco relativamente alla Variante Parziale n.24, relaziona che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 06.02.2019 si è dato avvio all'iter per la redazione di una Variante Parziale ex art. 17, comma 5, della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 25.03.2013 n. 3 e dalla L.R. 12.08.2013 n. 17, individuando le linee di indirizzo e gli obiettivi che si intendevano perseguire;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 513 del 23.11.2019 è stato incaricato della predisposizione della Variante Parziale n. 24 l'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo
- lo scopo della Variante Parziale n.24, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - aderire alla richiesta formulata in data 08/11/2019 prot. n. 8710 del 08/11/2019, dalla ditta INALPI, proprietaria di tutti i terreni oggi individuati nella perimetrazione delle zone produttive di riordino Ir3 e Ir4, di unificare queste due zone in un'unica zona normativa Ir5;
 - prendere atto della volontà del Comune di vendere il terreno su cui sarebbe dovuta sorgere la nuova strada perimetrale alla zona In6 lungo la Bealera del Molino già denominata Via Alpi Cozie, ma non ancora realizzata, e la striscia attigua di terreno compresa verso la “bealera” stessa, con la limitazione che questa superficie non costituisca incremento conteggiabile ai fini della “superficie fondiaria SF” per il calcolo “rapporto di copertura fondiaria Rc”;
 - prendere atto della volontà del Comune, conseguente alla cessione di cui al punto precedente, di eliminare completamente la previsione della stessa strada in prosecuzione nella restante zona In6 fino al confine con la zona Ic2;
 - prendere atto della volontà del Comune di prevedere una rotonda sul confine fra le Zone In6 e Ic2, al fondo della strada prevista a valle della Ic2 verso la “bealera”, per permettere l'inversione di marcia degli automezzi;
 - prendere atto della volontà del Comune di precisare che la distanza dei fabbricati dai confini definita all'Art.15 delle N.T.A., si riferisce “solo agli edifici residenziali”.

- le modifiche apportate dalla presente Variante Parziale n. 24 non mutano l'impianto normativo approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili ad una variante generale o strutturale;
- la Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione dell'ultima Variante Generale (n.17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;*
 - b) *non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;*
 - e) *non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;*
 - f) *non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 6%;*
 - g) *non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
 - h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*
 - i) *non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012.*
- la variante rispetta i parametri di cui all'Art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii, rispetto al complesso delle varianti precedentemente approvate, in quanto:
 - lettere c) e d): le trasformazioni/riduzioni delle aree a servizi sono inferiori al limite dello 0,5 mq/ab.;
 - lettera e): non cambia il totale degli abitanti insediabili che restano sempre 5051 come già previsto nel vigente PRGC;
 - lettera f): l'incremento della superficie territoriale è inferiore al limite del 6%;
- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto riaccolto la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", Parte Seconda -intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)"- inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:
 - l'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: "Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano."
 - l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di

propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-

- l'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/GC/20 del 23/01/2020 si è provveduto alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14/12/1998 n. 40 e s.m.i e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presso lo Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta individuando nell'Istruttore Direttivo – Cat. D1 – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni (incarico conferito per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 311/2004 a dipendente di altra P.A.) il Responsabile dei procedimenti di valutazione;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 23.01.2020 l'Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, incaricato della redazione della Variante Parziale n.24 al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione della Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la Variante alle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con nota prot. n. 680 del 28.01.2020, l'Organo Tecnico Comunale, ha dato avvio al procedimento amministrativo per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, preventiva all'adozione della Variante Parziale n.24 al PRGC, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 convocando per il giorno 09.03.2020 i seguenti Enti competenti in materia ambientale:
PROVINCIA DI CUNEO Settore Gestione del Territorio, Cuneo
ASL CN1, Saluzzo
ARPA, Cuneo
trasmettendo loro copia del "Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica" adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 23.01.2020;
- l'Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 09.03.2020, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell'Arpa e dell'Asl CN1, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 24 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e ha disposto l'esclusione della Variante Parziale n. 24 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 24, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio e dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo;
-
- nella seduta del 30.04.2020 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla adozione della Variante parziale n.24.

Il Sindaco conclude il suo intervento e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti documenti predisposti dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo incaricato della redazione della 24° Variante Parziale al P.R.G.C:

Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante

Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante

Elaborato A2 – N.T.A. – Testo coordinato

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Esaminati gli elaborati tecnici all'uopo predisposti.

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

Vista la L.R. 40/98 ed in particolare l'art. 20 della legge stessa.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio).

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico lavori pubblici e urbanistica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n. 213/2012.

Prima di procedere alla votazione chiede ed ottiene la parola il Consigliere del gruppo consiliare "Insieme per Moretta", sig. Cortassa Carlo, il quale nell'anticipare il voto favorevole, per quanto riguarda sia il nuovo assetto urbanistico delle due aree produttive che la rettifica dell'art. 15, da parte dell'intero gruppo di minoranza, dà lettura, di un documento all'uopo predisposto.

Al termine della lettura consegna il documento al Segretario Comunale chiedendo che lo stesso venga inserito nel corpo del provvedimento e non come allegato ad esso.

"In merito al punto 2) dell'ordine del giorno relativo all'"Adozione Variante parziale n. 24" il nostro Gruppo come già anticipato nel parere espresso dai nostri rappresentanti in sede di Commissione Consigliere Urbanistica esprime un "parere favorevole in merito al nuovo assetto urbanistico delle due aree produttive ed in merito alle modifiche da apportarsi all'art. 15 delle NTA del PRGC vigente".

Dal punto di vista politico personalmente nutro però delle perplessità in merito a quanto viene modificato dal punto di vista normativo all'interno delle NTA; infatti con questa variante viene cancellata una peculiarità molto rara se non unica a livello regionale che lo strumento Morettese aveva conquistato con una variante specifica durante il mio primo assessorado infatti il nostro piano regolatore, dopo confronti e prese di posizione con Enti superiori e ponendo in evidenza la grave crisi economica ed occupazionale, era riuscito a far introdurre quanto previsto dal comma 7; in sintesi veniva consentito per alcune aree che stavano esaurendo la capacità edificatoria (50% SF) di poter eccezionalmente arrivare al 60%, oltre alla possibilità di non dover individuare ulteriori aree a verde ed a parcheggio privato consentendone la monetizzazione.

I risultati di tale possibilità approvata dal Consiglio Comunale di allora sono sotto gli occhi di tutti ed hanno consentito ad importantissime realtà industriali Morettesi di proseguire ed aumentare le produzioni accedendo a nuovi mercati ma anche di dare una importante risposta dal punto di vista occupazionale.

A queste realtà va il nostro plauso e ringraziamento.

Ricordiamoci però che poco più di un paio di anni fa a Moretta si è insediata un attività industriale nazionale che nella sede "storica" aveva problemi ad ampliarsi e lo stesso è successo ad un'altra attività meno di dieci anni fa.. Questo è quello che deve fare chi amministra, incentivare ed avere strumenti adatti e rapidi per favorire l'ampliamento ed i nuovi insediamenti perché purtroppo la crisi non è finita ed il lavoro è vita!

Quindi quando ho visto la Vostra scelta di cancellare questa possibilità dal piano regolatore mi sono chiesto il perché ... Personalmente pur procedendo nell'intento della variante di fondere la Ir3 con la Ir4 avrei mantenuto la "norma" che consente di raggiungere il rapporto di copertura del 60%

“traslandola” su altre aree (Ir1, Ir2, Ic2 o Ic5), facendo prima una valutazione sia delle superfici già edificate che delle prospettive di espansione delle Aziende che le occupano e che io, il mio Gruppo e penso tutti i Morettesi ci auguriamo possano svilupparsi ulteriormente.

Queste sono le mie personali perplessità comunque naturalmente il nostro Gruppo voterà a favore in merito al nuovo assetto urbanistico delle due aree produttive ed in merito alle modifiche da apportarsi all'art. 15 delle NTA del PRGC vigente, nel contempo rileviamo nell'operato del Gruppo di maggioranza un segnale di mediocre programmazione e scarsa attenzione ai veri problemi e alle necessità future del nostro Paese.

Si richiede cortesemente di inserire il presente intervento all'interno del dispositivo della Deliberazione e non come allegato alla stessa. Grazie”

Dopodichè

Con votazione espressa in forma palese, come segue:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 1 (Bussi Emanuela)
Votanti	n. 12
Voti a favore	n. 12
Voti contrari	n. zero

DELIBERA


1. di approvare la relazione del Sindaco e di considerarla parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale in data 09.03.2020 di esclusione della Variante Parziale n.24 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art.11 del D.Lgs. 4/08;
3. di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. in data 20.08.2018, di esclusione della Variante Parziale n. 23 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
4. di adottare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., l'allegato progetto preliminare di Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C., predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
Elaborato A2 – N.T.A. – Testo coordinato
5. di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17, comma 6, secondo periodo, della L.R. 56/77 e s.m.i.
6. di dare atto ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, che la presente Variante Parziale n. 24 è conforme ai piani sovracomunali conosciuti a questo Comune e non interferisce coi vincoli imposti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale Provinciale;

7. di dare atto di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con la Variante Parziale n. 24 in oggetto;
8. di dare atto che dovranno essere rispettate le misure di salvaguardia di cui al P.R.G. vigente, nonché le misure previste dall'art. 58 della L. R. 56/77 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare sul sito informatico del Comune di Moretta la presente delibera di adozione del Progetto Preliminare "Variante Parziale n.24 al P.R.G.C.", con i relativi allegati, e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della presente Variante;
10. di inviare, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la presente delibera alla Provincia di Cuneo affinché, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, si pronunci in merito alle condizioni di classificazione della Variante n.24 come variante parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nonché sulla compatibilità della Variante stessa con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati.


Dopodichè con separata votazione e con n. 12 voti favorevoli n. zero contrari e n. astenuto (Bussi Emanuela) su n. 13 Consiglieri presenti e n. 12 votanti il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire la definitiva conclusione dell'iter e l'attuazione della variante.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Gatti





Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi




Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Franco Fusero



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla Fino



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 19 MAG. 2020 al 3 GIU. 2020

Moretta, 19 MAG. 2020


Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.